



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

VERBALE DI ACCORDO ISTITUZIONALE PER LA PRIMA CONCESSIONE E LA PROROGA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA PER L'ANNO 2013

Premesso che:

- L'Intesa tra Stato Regioni e Province Autonome, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 22 novembre 2012 in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche del lavoro per l'anno 2013 prevede che le autorizzazioni e le concessioni dei benefici saranno effettuate sulla base delle risorse disponibili nonché sulla base delle certificazioni rilasciate dall'Inps in ordine alle somme effettivamente erogate.
- La legge di stabilità 2013 ha assegnato agli ammortizzatori sociali in deroga risorse inferiori rispetto alla passata annualità mentre la ripartizione tra le Regioni, fatta sulla base di parametri oggettivi, riserva alla Sardegna una somma che risulta nettamente inferiore a quella relativa al 2012. Per tale ragione risulta necessario reperire risorse ulteriori, più aderenti al fabbisogno regionale e, al contempo, razionalizzare criteri e modalità di accesso e di gestione dei benefici, che salvaguardino le aziende in stato di effettiva necessità, con riguardo alle risorse che la Regione avrà a disposizione e che saranno destinate nella misura del 70% alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga e del 30% alla Mobilità in deroga.
- Il superamento della grave crisi economico sociale non può prescindere da manovre di tipo strutturale e da un piano di politiche attive del lavoro sistematiche e continue, che vedano importanti iniziative per la riqualificazione dei lavoratori e percorsi di inserimento mirato. Alla luce di quanto premesso, si stipula il presente accordo teso a puntualizzare criteri, modalità di accesso e gestione degli ammortizzatori sociali in Sardegna, confermandone il ruolo di supporto temporaneo ai lavoratori e alle imprese in crisi, sotteso alla piena ripresa dell'attività produttiva ed alla salvaguardia dell'occupazione.

Vista la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" che, all'art. 2, commi 64,65 e 66, prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di crisi;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Vista la Legge 24.12.2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ed in particolare il comma 255 dell'art. 1 che prevede che "Entro il 30 aprile 2013, qualora dal monitoraggio dell'andamento degli ammortizzatori sociali in deroga e delle relative esigenze di intervento rappresentate dalle regioni e dalle province autonome emerga non sufficiente la provvista finanziaria a tal fine disposta, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per individuare ulteriori interventi";

Considerata la situazione di grave crisi occupazionale in cui versa il sistema economico ed il mercato del lavoro della Sardegna, che richiede la proroga dei trattamenti in essere ed un significativo numero di nuove concessioni, secondo quanto stabilito al successivo art. 1, a supporto del rilancio delle attività economiche da parte dalle aziende interessate;

Visto l'Accordo quadro per l'attuazione di politiche per il lavoro in favore di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro, sottoscritto tra la Regione, le Province, l'ANCI, Italia Lavoro spa e le Parti Sociali e Datoriali in data 1 marzo 2010, all'interno del quale sono contenute le linee generali per l'attuazione, in ambito regionale, di alcune misure contenute nelle LL.RR. n. 3 del 2008, n. 1, 3 e 5 del 2009 e ss.mm.ii, avuto riguardo alla L.R. n. 20 del 2005 inerente la normativa regionale in materia di politiche per il lavoro e servizi per l'impiego, attuato con successivo accordo del 22.04.2010;

Visti gli accordi istituzionali per la proroga e la prima concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per gli anni 2010, 2011 e 2012, sottoscritti tra la Regione, la DRL del Ministero del Lavoro e delle P.S., per i soli anni 2010/2011, la Direzione Regionale INPS, Italia Lavoro S.p.A., i rappresentanti delle Istituzioni provinciali e comunali, i rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori, dei datori di lavoro, del sistema del credito e delle professioni;

Rilevato che in attuazione degli accordi di cui sopra, attraverso la funzione appositamente assegnata al costituito "**Tavolo tecnico**" composto dalla R.A.S. Assessorato del lavoro, dalla DRL del Ministero del Lavoro (sino alla data del 26 aprile 2012), dalla Direzione Regionale INPS e Italia Lavoro S.p.A. sono stati prorogati e concessi i trattamenti e le indennità previste dagli ammortizzatori sociali in deroga rispettivamente per gli anni 2010, 2011 e 2012;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 12/38 del 25.03.2010 di recepimento ed attuazione in ambito regionale dei principi contenuti nell'accordo Stato/Regioni del 12.02.2009, in materia di politiche attive del lavoro, rivolte all'attivazione di idonei percorsi di formazione professionale volti in particolare all'adeguamento delle specifiche competenze dei lavoratori, P.O.R. FSE 2007-2013;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

I convenuti:

Assessore Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e dell'Anci, la Direzione Regionale INPS, Italia Lavoro S.p.A., le OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro, delle organizzazioni delle professioni e del sistema bancario, come in calce specificatamente individuati, nella sede dell'Assessorato del Lavoro, in via XXVIII Febbraio n. 1, Cagliari,

stabiliscono e sottoscrivono quanto segue:

ART. 1 –

- a. Sono autorizzate per l'anno 2013 nuove concessioni o proroghe di trattamenti di CIG in deroga a favore di lavoratori, dipendenti da datori di lavoro con unità produttive/operative ubicate nel territorio della Sardegna colpiti da sospensioni dell'attività produttiva, esclusivamente in presenza di comprovate situazioni di crisi aziendale dell'unità produttiva interessata. La dimostrazione e la valutazione dello stato di crisi aziendale dovrà avvenire nelle forme e secondo i criteri previsti per la CIGS e, ove ritenuto necessario, le autocertificazioni sullo stato di crisi saranno soggette a verifica, così come previsto dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, da parte dell'Amministrazione Regionale con il supporto delle Istituzioni pubbliche competenti;
- b. Dalla 3^a proroga del trattamento di CIG in deroga le richieste verranno esaminate preliminarmente dall'Assessorato congiuntamente alle Segreterie delle Organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello regionale, firmatarie del presente Accordo, al fine di valutare l'oggettiva sussistenza della possibile ripresa dell'attività produttiva dell'Azienda richiedente. Il Tavolo Tecnico verificherà la permanenza dei requisiti soggettivi dei lavoratori. Per le Aziende già precedentemente autorizzate dalla 3^a proroga, nell'anno 2013 potrà essere concessa una proroga ulteriore per un periodo massimo di 6 mesi;
- c. Fermi restando i requisiti previsti dalla legge per quanto riguarda l'anzianità aziendale dei lavoratori all'inizio della sospensione (90 giorni), gli stessi potranno fruire delle proroghe della CIG in deroga se in possesso di almeno 12 mesi di anzianità aziendale, che dovrà essere maturata al momento della sospensione dell'attività aziendale da cui ha avuto origine la prima concessione della CIG in deroga;
- d. Le aziende interessate avranno l'obbligo di comunicare l'effettiva sospensione dei singoli lavoratori tramite il sistema SIL Sardegna nel termine di 5 giorni dalla sospensione, a decorrere dalla firma del presente Accordo, a pena di revoca del trattamento concesso o di reiezione della richiesta, parimenti dovrà essere comunicato il rientro in azienda;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

- e. In caso di Aziende in liquidazione, in procedura concorsuale o che cessino la loro attività nel corso del corrente anno, la CIG in deroga potrà essere concessa per un massimo di 12 mesi. Per le Aziende già precedentemente autorizzate, nell'anno 2013 potrà essere concessa una proroga per un periodo massimo di 6 mesi;
- f. Gli Organismi appartenenti ai seguenti settori: Associazioni di categoria, partiti politici, organizzazioni sindacali, studi professionali, potranno beneficiare della CIG in deroga per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi. Per gli Organismi già precedentemente autorizzati, nell'anno 2013 potrà essere concessa una proroga per un periodo massimo di 12 mesi;
- g. Sono autorizzate per l'anno 2013 nuove concessioni di Mobilità in deroga a lavoratori licenziati o dimessi per giusta causa. I beneficiari non devono avere maturato i requisiti previsti dalla vecchia e dalla nuova normativa pensionistica né essere in possesso dei requisiti per l'accesso all'assegno sociale;
- h. Sono autorizzate, per l'anno 2013, le proroghe dei trattamenti di mobilità in deroga secondo quanto previsto dall'Accordo Stato – Regioni – Province Autonome del 20 aprile 2011, per un massimo di due annualità. Per le mobilità in deroga che hanno già superato due anni al 31.12.2012 sarà concessa una proroga di 6 mesi, salvo verifica intermedia da effettuarsi entro il 30 maggio 2013, ai fini della concessione di una proroga ulteriore di 6 mesi.
- i. Per quanto non previsto dal presente accordo, i criteri ed i requisiti per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga vengono disciplinati dalla normativa vigente per gli strumenti ordinari (L. 223/1991).

ART. 2 - I trattamenti saranno erogati esclusivamente a pagamento diretto da parte dell'INPS e potranno essere autorizzati in rigoroso ordine cronologico, fino alla concorrenza delle risorse disponibili, salvo loro incremento che potrà avvenire secondo quanto indicato in premessa. Le istanze irregolari o incomplete perdono la priorità acquisita e vengono istruite al momento della regolarizzazione.

ART. 3 - Le modalità di concessione e proroga dei trattamenti sono contenute negli allegati tecnici al presente accordo, in quanto ne costituiscono parte integrante e sostanziale. La modifica degli stessi in termini di semplificazione e specificazione a cura del Tavolo tecnico, istituito ai sensi dell'accordo dell'11.03.2010 come confermato dall'accordo del 14 gennaio 2011 e dall'accordo del 22.12.2011 e di cui in premessa, è fin da ora autorizzata dalle parti sottoscrittrici il presente atto.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

ART. 4 - Le parti firmatarie del presente accordo, per quanto di loro competenza, si impegnano alla gestione degli esuberanti attraverso il ricorso a percorsi di riqualificazione professionale e di reinserimento lavorativo, sia in prospettiva dell'attuazione dei singoli Piani Industriali predisposti dalle Aziende interessate che per le altre iniziative di investimento previste nei diversi territori. Inoltre le parti riconoscono gli impegni sottoscritti nell'accordo del 1 marzo 2010 inerenti le politiche attive in favore dei lavoratori destinatari del presente accordo, in conformità alla normativa vigente, eventualmente aggiornabile in ragione di quanto contenuto nella finanziaria regionale per il 2013 e di quanto contenuto nel "Piano Regionale per i Servizi, le Politiche del Lavoro e l'Occupazione" di cui all'art. 13 della L.R. n. 20 del 2005.

ART. 5- L'Assessore del Lavoro si impegna ad inserire nei programmi di reimpiego e di formazione finanziati attraverso le risorse stanziare nel Fondo Regionale per l'Occupazione i lavoratori non ricollocabili diversamente o per i quali non sia possibile l'erogazione dei trattamenti di cui al presente accordo, entro i limiti previsti dalla vigente normativa regionale, anche mediante l'attivazione di programmi di politiche per il lavoro concordati e cofinanziati dal competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ART. 6 - Italia Lavoro S.p.A., anche attraverso IN.SAR S.P.A., attuerà il monitoraggio dei lavoratori e della spesa sulla base delle liste dei beneficiari dei trattamenti erogati dall'INPS e sulla base della banca dati del SIL Sardegna per le istanze di accesso ai benefici e per le concessioni effettuate dalla Regione e curerà il supporto tecnico per l'attuazione dei piani di gestione.

ART. 7 - Le Parti si impegnano a stipulare ulteriori accordi in dipendenza di modifiche legislative o circolari esplicative che dovessero intervenire in fase attuativa del presente atto, e in prossimità dell'esaurimento delle risorse disponibili, fatte salve eventuali e possibili ulteriori evenienze al momento non rilevabili. A tal fine, con cadenza quadrimestrale, si impegnano a verificare l'andamento della spesa effettiva.

ART. 8 - Le Parti confermano che le istanze inerenti la prima concessione e la proroga della CIG e della mobilità in deroga dovranno essere inoltrate esclusivamente mediante il sistema telematico nell'apposito sito dedicato del SIL-Sardegna.

Il presente accordo sarà integralmente pubblicato nel sito ufficiale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it, e nel portale del Sistema Informativo del Lavoro www.sardegna.lavoro.it corredato dai relativi allegati e per estratto sul B.U.R.A.S..-

Della sottoscrizione del presente accordo sarà, inoltre, data informazione attraverso la pubblicazione di specifico avviso sui quotidiani regionali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Il presente accordo sarà trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cagliari, 09 gennaio 2013

Assessore del Lavoro R.A.S.

Provincia di Cagliari

Provincia di Carbonia-Iglesias

Provincia di Nuoro

Provincia dell'Ogliastra

Provincia di Olbia-Tempio

Provincia di Oristano

Provincia di Sassari

Provincia di Villacidro-Sanluri

Direzione regionale dell'INPS

CGIL

CISL

UIL

UGL

ITALIA LAVORO S.p.A.

Confindustria Sardegna



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

CONFAPI Sardegna

ANCI (Associazione nazionale dei Comuni della Sardegna)

Lega regionale delle Cooperative e Mutue

Confcooperative unione regionale

A.G.C.I. regionale

Unci regionale

C.N.A. regionale

Confartigianato regionale

C.A.S.A. regionale

C.L.A.A.I. regionale

Confesercenti regionale

Confcommercio regionale

EBAS (Ente bilaterale per l'artigianato)

Confagricoltura regionale

Coldiretti regionale

CIA

Unione Coltivatori Italiani

COPAGRI Confederazione produttori agricoli

CESFOP

Confprofessioni Sardegna

Scheda informativa - Prima concessione CIG in deroga

CIG IN DEROGA - PRIME CONCESSIONI 2013

RICHIESTA DI INTERVENTO

La richiesta di intervento, motivata, deve essere presentata, per via telematica tramite il sito www.sardegna.lavoro.it, entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

AZIENDE DESTINATARIE

Dal 01.01.2013 sono destinatarie dell'integrazione salariale in deroga, con riferimento alle unità produttive ubicate in Sardegna:

- Aziende, anche artigiane e cooperative, compresi datori di lavoro non imprenditori appartenenti a settori produttivi per i quali non ricorrono le condizioni per l'utilizzo degli strumenti ordinari di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria;
- Imprese industriali o comunque operanti nei settori ricompresi nella normativa delle integrazioni salariali straordinarie (L.223/1991) ma con organico aziendale pari o inferiore a 15 o con apprendisti sospesi;
- Settori produttivi ricompresi nella normativa cigs che abbiano superato il periodo massimo di integrazione salariale fruibile, ovvero il periodo massimo fruibile per singolo intervento di integrazione salariale straordinaria.

REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- La CIG in deroga potrà essere concessa esclusivamente in presenza di comprovate situazioni di crisi aziendale. La dimostrazione e la valutazione dello stato di crisi aziendale dovrà avvenire nelle forme e secondo i criteri previsti per la CIGS.
- Per le aziende in attività, provenienti o meno dalla CIGS, la CIG in deroga potrà essere erogata per un periodo massimo complessivo (comprensivo sia dell'eventuale CIGS che della CIG in deroga) che non ecceda l'età che aveva l'azienda al momento della prima sospensione. Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda.
- Le aziende interessate avranno l'obbligo di comunicare l'effettiva sospensione dei singoli lavoratori tramite il sistema SIL Sardegna nel termine di 5 giorni dalla sospensione, a decorrere dalla firma del presente Accordo, a pena di revoca del trattamento concesso o di reiezione della richiesta, nonché l'eventuale rientro del lavoratore medesimo in attività.
- In caso di Aziende in liquidazione, in procedura concorsuale o che cessino la loro attività nel corso del corrente anno, la CIG in deroga potrà essere concessa per un massimo di 12 mesi.
- Gli Organismi appartenenti ai seguenti settori: associazioni di categoria, partiti politici, organizzazioni sindacali, studi professionali, potranno beneficiare della CIG in deroga per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi.

LAVORATORI BENEFICIARI

Lavoratori subordinati con la qualifica di:

- operai – impiegati – quadri;
- apprendisti;
- soci lavoratori;
- lavoratori a domicilio

E' necessario che i lavoratori abbiano almeno 90 giorni di anzianità aziendale presso il datore di lavoro richiedente. Per le trasformazioni da T.D. a T.I. i 90 giorni decorreranno dalla data delle trasformazioni medesime. Sono fatti salvi i casi di trasferimento di azienda.

DOMANDA

La domanda dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, dal verbale di esame congiunto (allegato e) -accordo sindacale- completo di elenco dipendenti interessati dalla richiesta) e dalla relazione sullo stato di crisi redatta sul modello di cui all'allegato g). La stessa dovrà essere presentata dall'azienda, con procedura telematica, nel termine previsto dal primo comma dell'art. 7 della legge n. 164/75; nel caso di presentazione successiva a tale termine si applicherà il secondo comma dello stesso articolo 7.

DECORRENZA

Dalla data di decorrenza indicata nell'istanza e prevista dall'accordo sindacale. Le sospensioni potranno decorrere unicamente dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale.

DURATA

Non oltre la data prevista dalla determinazione di autorizzazione dell'Assessorato del Lavoro, salvo verifica della disponibilità finanziaria. In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato il periodo integrato non potrà superare la durata del rapporto di lavoro stesso prevista dal contratto originario con esclusione delle proroghe dei termini di scadenza effettuate dal datore di lavoro durante il periodo di cigs/cig in deroga.

IMPORTI

L'importo del trattamento è pari al 80% (decurtato del 5,84%) della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate comprese tra 0 ed il limite dell'orario contrattuale (non oltre le 40 ore settimanali) e nei limiti dei seguenti massimali retributivi mensili:

Anno	Retribuzione di riferimento		Importo netto	Importo lordo
2012	Inferiore a	2014,77	876,89	931,28
	Superiore a		1.053,95	1.119,32

La misura del trattamento è ridotta del:

- 10% nel caso di prima proroga;
- 30% nel caso di seconda proroga;
- 40% nel caso di proroghe successive.

Ogni abbattimento come sopra individuato, in ossequio ad un principio generale di maggior favore per il lavoratore, opera solo dopo 12 mesi, anche non continuativi, di erogazione degli ammortizzatori concessi (prima concessione e/o proroga).

N.B.:Importi in attesa dell'adeguamento 2013

PRESTAZIONI ACCESSORIE

- ANF (Assegno nucleo familiare)
- accredito figurativo utile per diritto e misura uguale alla normale prestazione di lavoro

PAGAMENTO

Il pagamento avverrà a seguito di presentazione mensile all'INPS del Mod. SR41 telematico per ogni lavoratore. I modelli SR41 saranno firmati da ogni singolo lavoratore e custoditi dalle aziende per essere esibiti a richiesta dell'INPS per gli eventuali controlli.

DECADENZA

In caso di rifiuto a partecipare ad iniziative di politiche attive di lavoro proposte dai centri per l'impiego o non vi partecipino regolarmente senza un giustificato motivo o di rifiuto di un lavoro congruo, il destinatario del trattamento perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati. Inoltre decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale quando non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento di altra attività lavorativa (art. 8, comma 5, **Legge 160/1988**). Il lavoratore che non abbia adempiuto all'obbligo della preventiva comunicazione decade dall'intero periodo di CIG in deroga autorizzata, anche se derivante da uno o più provvedimenti di concessione.

CUMULABILITA' E NON CUMULABILITA'

Non è cumulabile l'attività retribuita subordinata con la CIG, limitatamente ai giorni di effettiva prestazione dell'attività (art.3 Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 788 del 9 novembre 1945). La

preclusione al trattamento opera anche nel caso in cui le predette attività siano preesistenti all'intervento delle integrazioni salariali (Cass. n. 8129 del 26.7.95). Non è cumulabile con il reddito da lavoro autonomo fino a concorrenza dell'importo di cig. Il lavoratore sospeso può svolgere attività lavorativa retribuita (sia autonoma che subordinata) a condizione che abbia provveduto ad effettuare preventiva comunicazione all'INPS (ai sensi dell'art. 8, c. 5, Legge 160/1988) e comunque nei limiti della cumulabilità previsti dalla normativa.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE

L'azienda è tenuta al versamento del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del d.l. n. 86/88 anche nel caso in cui non appartenga a settori produttivi rientranti nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie ordinarie.

Scheda informativa - Proroga CIG in deroga

CIG IN DEROGA – PROROGHE 2013

RICHIESTA DI INTERVENTO

La richiesta di intervento di proroga, motivata, deve essere presentata, per via telematica tramite il sito www.sardegna lavoro.it, entro il 25/02/2013.

AZIENDE DESTINATARIE

Dal 01.01.2013 sono destinatarie di proroghe d'integrazione salariale in deroga, con riferimento alle unità produttive ubicate in Sardegna, le aziende con trattamento di integrazione salariale in deroga in scadenza al 31.12.2012, qualora la sospensione sia ancora in atto alla data del 01.01.2013:

- Aziende, anche artigiane e cooperative, compresi datori di lavoro non imprenditori appartenenti a settori produttivi per i quali non ricorrono le condizioni per l'utilizzo degli strumenti ordinari di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria;
- Imprese industriali o comunque operanti nei settori ricompresi nella normativa delle integrazioni salariali straordinarie (L.223/1991) ma con organico aziendale pari o inferiore a 15 o con apprendisti sospesi;
- Settori produttivi ricompresi nella normativa cigs che abbiano superato il periodo massimo di integrazione salariale fruibile, ovvero il periodo massimo fruibile per singolo intervento di integrazione salariale straordinaria.

REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- La proroga della CIG in deroga potrà essere concessa esclusivamente in presenza di comprovate situazioni di crisi aziendale. La dimostrazione e la valutazione dello stato di crisi aziendale dovrà avvenire nelle forme e secondo i criteri previsti per la CIGS.
- Dalla 3^a proroga del trattamento di CIG in deroga le richieste verranno esaminate preliminarmente dall'Assessorato congiuntamente alle Segreterie delle Organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello regionale, firmatarie del presente Accordo, al fine di valutare l'oggettiva sussistenza della possibile ripresa dell'attività produttiva dell'Azienda richiedente. Il Tavolo Tecnico verificherà la permanenza dei requisiti soggettivi dei lavoratori. Per le Aziende già precedentemente autorizzate dalla 3^a proroga, nell'anno 2013 potrà essere concessa una proroga ulteriore per un periodo massimo di 6 mesi;
- Per le aziende in attività, provenienti o meno dalla CIGS, la CIG in deroga potrà essere erogata per un periodo massimo complessivo (comprensivo sia dell'eventuale CIGS che della CIG in deroga) che non ecceda l'età che aveva l'azienda al momento della prima sospensione. Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda
- Fermi restando i requisiti previsti dalla legge per quanto riguarda l'anzianità aziendale dei lavoratori all'inizio della sospensione (90 giorni), gli stessi potranno fruire delle proroghe della CIG in deroga se in possesso di almeno 12 mesi di anzianità aziendale, che dovrà essere maturata al momento della sospensione dell'attività aziendale da cui ha avuto origine la prima concessione della CIG in deroga;
- Le aziende interessate avranno l'obbligo di comunicare l'effettiva sospensione dei singoli lavoratori tramite il sistema SIL Sardegna nel termine di 5 giorni dalla sospensione, a decorrere dalla firma del presente Accordo, a pena di revoca del trattamento concesso o di reiezione della richiesta, nonché l'eventuale rientro del lavoratore medesimo in attività.
- In caso di Aziende in liquidazione, in procedura concorsuale o che abbiano cessato la loro attività nel corso del anno 2012, la proroga della CIG in deroga potrà essere concessa sino al raggiungimento dei 12 mesi complessivi. Per le Aziende già precedentemente autorizzate, nell'anno 2013 potrà essere concessa una proroga per un periodo massimo di 6 mesi
- Gli Organismi appartenenti ai seguenti settori: Associazioni di categoria, partiti politici, organizzazioni sindacali, studi professionali, potranno beneficiare della proroga della CIG in deroga sino al completamento dei 12 mesi, comprensivo delle concessioni precedenti. Per le Aziende già precedentemente autorizzate, nell'anno 2013 potrà essere concessa una proroga per un periodo massimo di 12 mesi.

LAVORATORI BENEFICIARI

Lavoratori subordinati con la qualifica di:

- operai – impiegati – quadri;
- apprendisti;
- soci lavoratori;
- lavoratori a domicilio.

E' necessario che i lavoratori abbiano almeno 90 giorni di anzianità aziendale presso il datore di lavoro richiedente. Per le trasformazioni da T.D. a T.I. i 90 giorni decorreranno dalla data delle trasformazioni medesime. Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda.

DOMANDA

La domanda deve essere presentata dall'azienda con procedura telematica entro la data del 25.02.2013.

DECORRENZA

Dal 01/01/2013. Le sospensioni potranno decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale.

DURATA

Fino alla fine della sospensione e non oltre la data prevista dalla determinazione di autorizzazione dell'Assessorato del Lavoro, salvo verifica della disponibilità finanziaria. In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato il periodo integrato non potrà superare la durata del rapporto di lavoro stesso prevista dal contratto originario con esclusione delle proroghe dei termini di scadenza effettuate dal datore di lavoro durante il periodo di cigs/cig in deroga.

IMPORTI

L'importo del trattamento è pari al 80% (decurtata del 5,84%) della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate comprese tra le 0 ed il limite dell'orario contrattuale (non oltre le 40 ore settimanali) e nei limiti dei seguenti massimali retributivi mensili:

Anno	Retribuzione di riferimento		Importo netto	Importo lordo
2012	Inferiore a	2014,77	876,89	931,28
	Superiore a		1.053,95	1.119,32

La misura del trattamento è **ridotta** del:

- 10% nel caso di prima proroga;
- 30% nel caso di seconda proroga;
- 40% nel caso di proroghe successive.

Ogni abbattimento come sopra individuato, in ossequio ad un principio generale di maggior favore per il lavoratore, opera solo dopo 12 mesi, anche non continuativi, di erogazione degli ammortizzatori concessi (prima concessione e/o proroga).

N.B.:Importi in attesa dell'adeguamento 2013

PRESTAZIONI ACCESSORIE

- ANF (Assegno nucleo familiare)
- accredito figurativo utile per diritto e misura uguale alla normale prestazione di lavoro

PAGAMENTO

Il pagamento diretto da parte dell'INPS avverrà a seguito di presentazione mensile all'Ente previdenziale del Mod. SR41 telematico per ogni lavoratore. I modelli SR41 saranno firmati e custoditi dalle aziende per essere esibiti a richiesta dell'INPS per gli eventuali controlli.

DECADENZA

In caso di rifiuto a partecipare ad iniziative di politiche attive di lavoro proposte dai centri per l'impiego o non vi partecipino regolarmente senza un giustificato motivo o di rifiuto di un lavoro congruo, il destinatario del trattamento perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

Inoltre decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale quando non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento di altra attività lavorativa (art. 8, comma 5, **Legge 160/1988**). Il lavoratore che non abbia adempiuto all'obbligo della preventiva comunicazione decade dall'intero periodo di CIG in deroga autorizzata, anche se derivante da uno o più provvedimenti di concessione.

CUMULABILITA' E NON CUMULABILITA'

Non è cumulabile l'attività retribuita **subordinata** con la CIG, limitatamente ai giorni di effettiva prestazione dell'attività (art.3 Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 788 del 9 novembre 1945). La preclusione al trattamento opera anche nel caso in cui le predette attività siano preesistenti all'intervento delle integrazioni salariali (Cass. n. 8129 del 26.7.95). **Non è cumulabile** con il reddito da lavoro autonomo fino a concorrenza dell'importo di cig. Il lavoratore sospeso **può** svolgere attività lavorativa retribuita (sia **autonoma** che **subordinata**) **a condizione** che abbia provveduto ad effettuare preventiva comunicazione all'INPS (ai sensi dell'art. 8, c. 5, **Legge 160/1988**) e comunque nei limiti della cumulabilità previsti dalla normativa.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE

L'azienda è **tenuta** al versamento del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del d.l. n. 86/88 anche nel caso in cui non appartenga a settori produttivi rientranti nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie ordinarie.

Scheda informativa - Prima concessione Mobilità in deroga

INDENNITÀ DI MOBILITÀ - PRIME CONCESSIONI 2013

BENEFICIARI

Possono beneficiare del trattamento:

- a) Lavoratori dipendenti subordinati licenziati dal 01.01.2013 da Aziende, anche artigiane e cooperative, compresi datori di lavoro non imprenditori, non rientranti nei requisiti d'accesso ai trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e di indennità di mobilità ordinaria.
- b) Lavoratori dipendenti subordinati con trattamento ordinario di indennità di mobilità o disoccupazione ordinaria o TSE o ASPI esaurito nel periodo compreso tra il 31.12.2012 e il 30.12.2013.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Non possono beneficiare del trattamento:

- a) i richiedenti privi dei requisiti di accesso previsti dalla legge e dal presente documento;
- b) i richiedenti che rientrano nei casi di licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- c) i lavoratori domestici.

REQUISITI

- a) Rapporto di lavoro con la qualifica di operaio – impiegato – quadro – soci lavoratori di cooperative (compresi DPR 602/70) - apprendista – somministrato.
- b) Contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato (si precisa che la cessazione del contratto per scadenza del termine non dà diritto al trattamento).
- c) Anzianità aziendale di almeno 12 mesi presso l'azienda che ha licenziato il richiedente, di cui almeno 6 di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortunio e maternità.
- d) Cessazione del rapporto lavoro per licenziamento o fattispecie di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 18 gennaio 1999.
- e) I beneficiari non devono avere maturato i requisiti previsti dalla vecchia e dalla nuova normativa pensionistica né essere in possesso dei requisiti per l'accesso all'assegno sociale.

DOMANDA

La richiesta, che potrà essere inoltrata sia dalle OO.SS. che dai singoli lavoratori, sarà inviata telematicamente, all'Assessorato Regionale del Lavoro tramite il sito [www.sardegnalavoro.it](http://www.sardegنالavoro.it) - entro 68 giorni*:

- a) dalla data del licenziamento o di scadenza del periodo di preavviso se non in possesso dei requisiti per l'accesso all'ASPI;
- b) dalla data di scadenza del trattamento di disoccupazione ordinaria o ASPI;
- c) dalla data di scadenza dell'indennità di mobilità ordinaria/trattamento speciale edilizia.

Solo ad avvenuta adozione da parte della Regione Autonoma della Sardegna della relativa determinazione di concessione, il beneficiario dovrà presentare telematicamente all'INPS il modello DS21 INPS, debitamente compilato.

Il lavoratore potrà presentare all'INPS:

- Modello MV10 per la richiesta delle detrazioni d'imposta per carichi familiari;
- ANF/prest se viene richiesto l'Assegno per il nucleo familiare.

*Il termine previsto di 68 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla data di cessazione di eventuale rapporto a tempo determinato iniziato senza soluzione di continuità dopo la disoccupazione o mobilità ordinaria che dà il diritto al trattamento in deroga.

DECORRENZA

Dal 1° gennaio 2013 e comunque non prima:

- a) del giorno successivo alla data di licenziamento o di scadenza del periodo di preavviso se non in possesso dei requisiti per l'accesso all'ASPI;
- b) del giorno successivo alla data di scadenza del trattamento di disoccupazione ordinaria o ASPI;
- c) del giorno successivo alla data di scadenza dell'indennità di mobilità ordinaria/TSE.

DURATA

Entro i limiti previsti dalla determinazione di autorizzazione dell'Assessorato del Lavoro, salvo verifica della disponibilità finanziaria. L'indennità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a 12 mesi.

IMPORTI

Nei primi 12 mesi 100% del trattamento CIGS percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, al netto del contributo del 5,84%. Nel caso di prima concessione successiva alla scadenza della mobilità ordinaria l'indennità è pari all'importo dell'indennità ordinaria percepita a partire dal 13° mese.

In entrambi i casi l'indennità è corrisposta nei limiti sottoriportati:

Anno	Retribuzione di riferimento		Importo netto	Importo lordo
2012	Inferiore a	2014,77	876,89	931,28
	Superiore a		1.053,95	1.119,32

N.B.:Importi in attesa dell'adeguamento 2013

PRESTAZIONI ACCESSORIE

Assegno Nucleo Familiare (ANF) - erogabile per un massimo di 26 giorni lavorativi nell'arco del mese;

Contribuzione figurativa utilizzabile per il diritto e la misura per tutti i trattamenti pensionistici diretti.

OPZIONE

Se titolare di Pensione di invalidità e/o assegno ordinario di invalidità, il lavoratore ha la possibilità di optare tra il trattamento di pensione e l'indennità di mobilità compilando l'apposito riquadro sul mod. DS21.

Se, nel corso del periodo indennizzabile, al lavoratore viene riconosciuto il diritto alla Pensione di invalidità e/o assegno ordinario di invalidità lo stesso per optare ha tempo massimo 60 giorni dalla data in cui l'INPS gli comunica l'accoglimento e l'importo della pensione accolta.

PAGAMENTO

Mensile, diretto a carico INPS, mediante bonifico postale o accredito sul conto corrente bancario o postale, mediante bonifico postale, carta prepagata.

DECADENZA

Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:

- rifiutino di partecipare a iniziative di politiche attive di lavoro proposte dai centri per l'impiego o non vi partecipino regolarmente senza un giustificato motivo;
- viene assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- svolge un'attività di co.co.pro. con reddito annuo superiore a € 8.000,00;
- intraprende un'attività autonoma con reddito superiore ad Euro 4.800,00 (come da circolare INPS n. 67 del 14/04/2011);
- diventa titolare di pensione diretta;
- rifiuta di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro;
- non accetta l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza (lavoro congruo);
- non accetta di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità.

SOSPENSIONI

- Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- Attività di co.co.pro;
- Percezione dell'indennità di maternità;

INCOMPATIBILITÀ

- Con tutti i trattamenti di disoccupazione.
- Con l'indennità di maternità.
- Con tutti i trattamenti pensionistici.
- Con attività lavorativa autonoma o dipendente oltre i limiti di reddito consentiti (Circolare INPS n. 67/2011).

CUMULABILITA'

Cumulabile con l'indennità post sanatoriale TBC e con le fattispecie previste dalla circolare INPS di cui al punto precedente.

Scheda informativa - Proroga Mobilità in deroga

INDENNITÀ DI MOBILITÀ – PROROGHE 2013

BENEFICIARI

Dal 01.01.2013 sono destinatari di proroga di mobilità in deroga i lavoratori già beneficiari di indennità di mobilità in deroga in scadenza alla data del 31.12.2012. La concessione della proroga ai singoli lavoratori è subordinata alla permanenza dei requisiti soggettivi.

Sono autorizzate, per l'anno 2013, le proroghe dei trattamenti di mobilità in deroga secondo quanto previsto dall'Accordo Stato – Regioni – Province Autonome del 20 aprile 2011, per un massimo di due annualità. Per le mobilità in deroga che hanno già superato due anni al 31.12.2012 sarà concessa una proroga di 6 mesi, salvo verifica intermedia da effettuarsi entro il 30 maggio 2013, ai fini della concessione di una proroga ulteriore di 6 mesi. I beneficiari della proroga non devono avere maturato i requisiti previsti dalla vecchia e dalla nuova normativa per l'accesso alla pensione o essere in possesso dei requisiti per l'accesso all'assegno sociale.

CAUSE DI DECADENZA DAL BENEFICIO

DECADENZA

Il lavoratore decade dal beneficio quando:

- rifiuta di partecipare ad un percorso di riqualificazione professionale;
- viene assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- svolge un'attività di co.co.pro. con reddito annuo superiore a € 8.000,00;
- intraprende un'attività autonoma con reddito superiore ad Euro 4.800,00 (come da circolare INPS n. 67 del 14/04/2011);
- diventa titolare di pensione diretta;
- rifiuta di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro;
- non accetta l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza (lavoro congruo);
- non accetta di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità.

DOMANDA

La richiesta, che potrà essere inoltrata sia dalle OO.SS. che dai singoli lavoratori, sarà inviata telematicamente all'Assessorato Regionale del Lavoro tramite il sito www.sardegnaalavoro.it entro il termine perentorio del giorno 09.03.2013.

Il termine previsto di 68 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla data di cessazione di eventuale rapporto a tempo determinato iniziato senza soluzione di continuità durante la mobilità in deroga precedentemente concessa.

Solo ad avvenuta adozione da parte della Regione Autonoma della Sardegna della relativa determinazione di concessione, il beneficiario dovrà presentare all'INPS l'autocertificazione attestante il permanere dei requisiti soggettivi, nonché la dichiarazione di immediata disponibilità.

Il lavoratore potrà presentare all'INPS:

- Modello MV10 per la richiesta delle detrazioni d'imposta per carichi familiari;
- ANF/prest se viene richiesto l'Assegno per il nucleo familiare.

DECORRENZA

Dal 1° gennaio 2013

DURATA

Entro i limiti previsti dalla determinazione di autorizzazione dell'Assessorato del Lavoro, salvo verifica della disponibilità finanziaria. L'indennità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a 12 mesi.

IMPORTI

La misura del trattamento già percepito in prima concessione è ridotta del:

- 10% nel caso di prima proroga;
- 30% nel caso di seconda proroga;
- 40% nel caso di proroghe successive.

l'indennità è comunque corrisposta nei limiti sottoriportati:

Anno	Retribuzione di riferimento		Importo al netto del contributo	Importo lordo
2012	Inferiore a	2014,77	876,89	931,28
	Superiore a		1.053,95	1.119,32

N.B.:Importi in attesa dell'adeguamento 2013.

Ogni abbattimento come sopra individuato, in ossequio ad un principio generale di maggior favore per il lavoratore, opera solo dopo 12 mesi, anche non continuativi, di erogazione dell'ammortizzatore in deroga previsto nell'accordo (prima concessione e/o proroga).

PRESTAZIONI ACCESSORIE

Assegno Nucleo Familiare (ANF) - erogabile per un massimo di 26 giorni lavorativi nell'arco del mese;

Contribuzione figurativa utilizzabile per il diritto e la misura per tutti i trattamenti pensionistici diretti.

OPZIONE

Se titolare di Pensione di invalidità e/o assegno ordinario di invalidità, il lavoratore ha la possibilità di optare tra il trattamento di pensione e l'indennità di mobilità compilando l'apposito riquadro sul mod. DS21.

Se, nel corso del periodo indennizzabile, al lavoratore viene riconosciuto il diritto alla Pensione di invalidità e/o assegno ordinario di invalidità lo stesso per optare ha tempo massimo 60 giorni dalla data in cui l'INPS gli comunica l'accoglimento e l'importo della pensione accolta.

PAGAMENTO

Mensile, diretto a carico INPS, mediante bonifico postale o accredito sul conto corrente bancario o postale, mediante bonifico postale, carta prepagata.

DECADENZA

Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:

- rifiutino di partecipare a iniziative di politiche attive di lavoro proposte dai centri per l'impiego o non vi partecipino regolarmente senza un giustificato motivo;
- viene assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- svolge un'attività di co.co.pro. con reddito annuo superiore a € 8.000,00;
- intraprende un'attività autonoma con reddito superiore ad Euro 4.800,00 (come da circolare INPS n. 67 del 14/04/2011);
- diventa titolare di pensione diretta;
- rifiuta di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro;
- non accetta l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza (lavoro congruo);
- non accetta di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità.

SOSPENSIONI

- Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- Attività di co.co.pro;
- Percezione dell'indennità di maternità;

INCOMPATIBILITÀ

- Con tutti i trattamenti di disoccupazione.
- Con l'indennità di maternità.
- Con tutti i trattamenti pensionistici.

- Con attività lavorativa autonoma o dipendente oltre i limiti di reddito consentiti (Circolare INPS n. 67/2011).

CUMULABILITA'

Cumulabile con l'indennità post sanatoriale TBC e con le fattispecie previste dalla circolare INPS di cui al punto precedente.

Accordo Sindacale per la prima concessione della CIG in deroga per l'anno 2013

Il giorno presso

si sono incontrati i signori:

- per la società/datore di lavoro/altro:

- per l'Associazione di categoria dei datori di lavoro (se presente):

.....

- per OO. SS. :

- per OO. SS. :

- per OO. SS. :

- per RSU/RSA/RSB :

PREMESSO CHE

La società/datore di lavoro/altro

con sede legale in

Prov. Cap. Via n. Telefono..... Fax

e unità produttiva in

Prov. Cap. Via n. Telefono..... Fax

esercente l'attività di CCNL applicato

Matricola INPS.....

Settore inquadramento INPS.....

con un organico di n. dipendenti,

di cui n. quadri; n. impiegati; n. operai; n. apprendisti;

dichiara:

di non poter ricorrere agli ordinari strumenti di sostegno del reddito per (**esplicitare in modo dettagliato**)¹.....

di dover pertanto richiedere l'utilizzo della cassa integrazione in deroga a decorrere dal a causa di (**esplicitare in modo dettagliato**)

.....
.....
.....
.....
.....

¹ Specificare se si tratta di settore di attività non ricompreso dalla normativa, se si tratta di aziende con meno di 15 dipendenti, se è già stato utilizzato il periodo massimo di ricorso alla legislazione ordinaria etc...

Le parti pertanto concordano

Al fine di superare la situazione di difficoltà come sopra descritta la Società/datore di lavoro/altro presenterà istanza per la prima concessione della CIG in deroga per l'unità produttiva di..... a decorrere dal..... e sino al per numero massimo di n..... dipendenti, di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente verbale

Il ricorso alla cigs in deroga avrà secondo le seguenti modalità:

- La sospensione avverrà a rotazione / senza rotazione (esplicitare le ragioni della mancata rotazione)
- Il trattamento verrà erogato direttamente dall'INPS.
- La Società/datore di lavoro/altro è tenuta al pagamento del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, Legge n. 160/1988.

Letto, firmato e sottoscritto

Luogo e Data

Firma e timbro datore di lavoro

Firma e timbro OO.SS.

Accordo Sindacale per la proroga della CIG in deroga per l'anno 2013

Il giorno presso
si sono incontrati i signori:
- per la società/datore di lavoro/altro:
.....
- per l'Associazione di categoria dei datori di lavoro (se presente):
.....
- per OO. SS. :
- per OO. SS. :
- per OO. SS. :
- per RSU/RSA/RSB :

PREMESSO CHE

La società/datore di lavoro/altro
.....
con sede legale in
Prov. Cap. Via n.
Telefono.....Fax
e unità produttiva in
Prov. Cap. Via n.
Telefono.....Fax
esercente l'attività di
CCNL applicato
Matricola INPS.....
Settore inquadramento INPS.....
con un organico di n. dipendenti,
di cui n. quadri; n. impiegati; n. operai; n. apprendisti;
dichiara:
di non poter ricorrere agli ordinari strumenti di sostegno del reddito per **(esplicitare in modo dettagliato)²**.....
.....
.....

² Specificare se si tratta di settore di attività non ricompreso dalla normativa, se si tratta di aziende con meno di 15 dipendenti, se è già stato utilizzato il periodo massimo di ricorso alla legislazione ordinaria etc...

di dover pertanto proseguire nell'utilizzo della cassa integrazione in deroga già iniziata in data a causa di (**esplicitare in modo dettagliato**)

.....
.....
.....

Le parti pertanto concordano

Al fine di superare la situazione di difficoltà come sopra descritta la /Società/datore di lavoro/altro..... presenterà istanza per la proroga della CIG in deroga per l'unità produttiva di.....a decorrere dal..... e sino al per numero massimo di n..... dipendenti, di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente verbale

Il ricorso alla cigs in deroga avrà secondo le seguenti modalità:

- La sospensione avverrà a rotazione / senza rotazione (esplicitare le ragioni della mancata rotazione)
.....
- Il trattamento verrà erogato direttamente dall'INPS.
- La Società/datore di lavoro/altro è tenuta al pagamento del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, Legge n. 160/1988.

Letto, firmato e sottoscritto

Luogo e Data

Firma e timbro datore di lavoro

Firma e timbro OO.SS.

Azienda _____ Matricola INPS _____ Unità operativa _____
 Indirizzo _____

DATI RELATIVI AI LAVORATORI INTERESSATI ALLA CIG

N.	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	RESIDENZA	DATA DI ASSUNZIONE	QUALIFICA *	TIPO DI CONTRATTO **
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* Indicare se Impiegato – Operaio - Apprendista

** Indicare se Tempo Indeterminato – Tempo Determinato (inserire data di cessazione) – Part-time – Full-time

**Dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà
(art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)**

OGGETTO: Richiesta di CIG in deroga. Relazione sulla situazione economica e sul piano di gestione della crisi.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____

a _____ Cod. Fisc. _____

residente in _____ via/piazza _____

n. _____

munito di documento di identità (**che si allega in copia**) n. _____

rilasciato da _____ il _____

in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda _____

avente sede legale in via/piazza _____

del comune di _____ Partita I.V.A.n. _____

sotto la propria responsabilità e consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R n. 445 del 28/12/2000 chiunque renda dichiarazioni false o mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso (o esibisca un atto non più corrispondente a verità) è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

1. Illustrare le ragioni della crisi

<p>2. Relazione tecnica in cui si illustrano gli indicatori economico – finanziari che dimostrano lo stato di crisi</p>
<p>3. Descrizione dell'andamento dell'organico aziendale (illustrare l'andamento dell'organico aziendale e indicare le eventuali nuove assunzioni, con particolare riferimento a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie e le relative motivazioni)</p>
<p>4. Piano di gestione della crisi (illustrare il piano di risanamento volto al riequilibrio dei fattori produttivi, da realizzarsi nell'arco di dodici mesi, comprendente un'adeguata definizione delle iniziative intraprese o da intraprendere a tal fine, inclusa la specificazione dei fabbisogni formativi ed i processi di riqualificazione da porre in essere per il personale in esubero)</p>

(data)

(timbro e firma)

Allegare: fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante in corso di validità